



Città di Lecco

## *Città di Lecco*

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 -  
C.F.00623530136

---

# **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Numero 999

Data : 14/10/2009

**SETTORE: LAVORI PUBBLICI**

**Servizio Amministrativo**

I.D.n. 4207027                      del 14/10/2009  
AL/cp

**OGGETTO : Indizione procedura di sponsorizzazione per la manutenzione ordinaria di aree a verde pubblico con pubblicizzazione dell'intervento. *Rotatoria posta sull'intersezione tra Via Fiandra e Via Besonda Inferiore .***  
**Aggiudicazione definitiva.**

## IL DIRETTORE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: "La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2009 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2009 e i relativi allegati (compreso l'aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2009/2011-Elenco annuale 2009);

Visto che il Sindaco, con proprio Decreto n. 8 del 12.01.2009 ha nominato l'Arch Antonello Longoni Direttore del Settore Lavori Pubblici;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale intende dar corso all'iniziativa di collaborazione tra soggetti privati diversi, a carattere sperimentale, avvalendosi del loro contributo per la sistemazione e la conservazione di aree a verde pubblico al fine di raggiungere l'obiettivo del miglioramento dell'ambiente urbano e dell'immagine complessiva della città di Lecco;
- l'art. 43 della Legge n. 449/1997 e l'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 consentono a tutte le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l'innovazione e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi;
- lo stesso Codice agli appalti, D.Lgs. n. 163/2006, all'art. 26 prevede per le amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati in possesso dei necessari requisiti di qualificazione;
- è stato ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individuare mediante avviso pubblico un operatore economico con cui stipulare un contratto di sponsorizzazione avente ad oggetto i lavori di sistemazione e manutenzione della Rotatoria in oggetto, individuato mediante la valutazione tecnica del progetto di sistemazione proposto che maggiormente corrisponda alle esigenze dell'Amministrazione Comunale e che presenti interventi di manutenzione migliorativi rispetto al "Programma manutentivo minimo" allegato all'avviso;
- il Comune di Lecco concederà al soggetto professionale individuato l'utilizzo delle aree verdi assegnate per la sistemazione di cartelli che pubblicizzano l'intervento, in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, approvato con deliberazione C.C. n. 112 del 19/12/2000 e secondo le condizioni di espletamento dell'incarico dettagliatamente indicate nello schema di convenzione di sponsorizzazione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenuta meritevole di approvazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 283 del 28/04/2009 è stato disposto di stipulare un contratto di sponsorizzazione avente ad oggetto i lavori di sistemazione e manutenzione della Rotatoria posta sull'intersezione tra Via Fiandra e Via Besonda Inferiore;

Rilevato che si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sul sito internet e all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 04/05/2009 al 19/05/2009 in conformità al combinato disposto dall'art. 124 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e dal Regolamento dei contratti del Comune di Lecco;

Rilevato altresì che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura in oggetto, fissato alle – **ore 12.00 del 19/05/2009** – non risulta pervenuto alcun plico, come certificato dal verbale redatto a cura dell'Ufficio Archivio e Protocollo;

Considerato che nell'avviso di gara pubblicato per rendere nota la volontà in oggetto era stata prevista, nel caso l'area non fosse stata assegnata, per carenza di specifica o idonea domanda, la facoltà di procedere a procedura negoziata con gli eventuali soggetti privati interessati;

Rilevato che lo scrivente Settore ha ricevuto una nota del 13/07/2009, prot. n. 6608 dalla Lario reti holding Spa, con la quale si rendeva nota la volontà di instaurare una procedura negoziata con lo scrivente Settore per la formalizzazione della procedura di sponsorizzazione in oggetto;

Rilevato che in data 31/07/2009 si è tenuto un incontro presso gli uffici dello scrivente settore nel quale sono stati esposti e presentati gli aspetti salienti del programma di manutenzione proposto per la sponsorizzazione in oggetto;

Rilevato che i tecnici degli uffici hanno provveduto a valutare la documentazione presentata dal proponente e hanno ritenuto soddisfacente e adeguato il programma e la soluzione progettuale proposta, corrispondendo alle esigenze della Amministrazione Comunale;

Valutato inoltre il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall'avviso di gara, autocertificati dal proponente con dichiarazione che si allega alla presente provvedimento sub b) quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che il Comune di Lecco concederà al soggetto individuato l'utilizzo delle aree verdi assegnate per la sistemazione del cartello che pubblicizza l'intervento, in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, approvato con deliberazione C.C. n. 112 del 19/12/2000 e il rapporto verrà formalizzato con la sottoscrizione delle condizioni di espletamento dell'incarico dettagliatamente indicate nello schema di convenzione di sponsorizzazione, approvata con Determinazione dirigenziale n. 287/L.P. del 28.04.2009 e allegata sub a) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che tale intervento di "realizzazione e manutenzione di aree verdi con sponsorizzazione", configura la fattispecie prevista dall'art. 11 del d.p.r. del 26 ottobre 1972, n. 633 relativo a "Operazioni permutative e dazioni in pagamento", e che, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le due prestazioni destinate a compensarsi richiedono l'identificazione dell'imponibile su cui viene applicato il tributo normale dei beni e servizi oggetto di scambio, ai sensi del successivo art. 13, comma 2 lett. d);

Considerato che, da un approfondimento condotto dall'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni sul trattamento tributario applicabile alle procedure di sponsorizzazione, nel caso in cui l'area interessata appartiene al demanio o al patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 507/1993, l'operazione viene considerata non rilevante ai fini IVA, in quanto si sostanzia in un entrata tributaria e non in un corrispettivo;

Rilevato che l'area oggetto del presente contratto di sponsorizzazione appartiene al demanio strade nel Comune Amministrativo di Lecco;

Dato atto, pertanto, che il solo sponsor dovrà comunque emettere fattura al Comune di Lecco per la prestazione di manutenzione effettuata gratuitamente, facendo riferimento al valore normale dei beni e servizi oggetto di scambio e dichiarato nella convenzione allegata ;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.R. n. 633/73 il momento impositivo per le prestazioni di servizi si verifica al pagamento del corrispettivo e pertanto in relazione alla permuta di servizi l'onere dell'emissione delle fatture in capo allo sponsor si ritiene riscontrabile al momento della conclusione della prestazione di manutenzione resa dallo stesso, annualmente considerata, all'interno del contratto stipulato della durata quinquennale;

Vista la Legge 23.12.1997, n. 449;  
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  
Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;  
Visti i regolamenti comunali;  
Visto il vigente Statuto Comunale;

## **D E T E R M I N A**

1. Di prendere atto delle premesse della presente determinazione;
2. di stipulare un contratto di sponsorizzazione mediante procedura negoziata avente ad oggetto i lavori di sistemazione e manutenzione della rotatoria posta sull'intersezione tra Via Fiandra e Via Besonda Inferiore con la società LARIO RETI HOLDING S.P.A. con sede legale in Lecco, Via Fiandra n. 13 (P. IVA 03119540130) rappresentata Ing. Vittorio Proserpio, nato a Renate Veduggio (MI), il 21/09/1944, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;
3. Di dare atto che il Comune di Lecco concederà al soggetto individuato l'utilizzo delle aree verdi assegnate per la sistemazione di un cartello che pubblicizzi l'intervento, in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, approvato con deliberazione C.C. n. 112 del 19/12/2000;
4. Di dare atto che l'intervento si configura quale "realizzazione e manutenzione di aree verdi con sponsorizzazione", secondo le previsioni dell'art. 11 del d.p.r. del 26 ottobre 1972, n. 633 relativo a "Operazioni permutative e dazioni in pagamento", ma trattandosi di area appartenente al demanio, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 507/1993, l'operazione viene considerata non rilevante ai fini IVA, in quanto si sostanzia in un entrata tributaria e non in un corrispettivo;
5. Di dare pertanto atto che il solo sponsor dovrà comunque emettere fattura al Comune di Lecco per la prestazione di manutenzione effettuata gratuitamente, facendo riferimento al valore normale dei beni e servizi oggetto di scambio come dichiarato nella convenzione allegata sub c) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
6. Conformemente a quanto disposto dall'art. 6 comma 3 del D.P.R. n. 633/73, lo sponsor emetterà le fatture con cadenza annuale dell'importo relativo alla prestazione di manutenzione effettuata nell'anno di riferimento per un totale di 5 fatture relative ai 5 anni di durata del contratto di sponsorizzazione e dell'importo totale dichiarato nel contratto stesso;

7. Di dare atto che verrà dato valore contrattuale al presente negozio giuridico mediante sottoscrizione della convenzione allegata sub c) e pertanto di incaricare gli uffici dello scrivente settore al compimento degli atti necessari alla formalizzazione della presente, compresa la richiesta e valutazione della documentazione tecnica prevista dall'avviso di gara;

8. Di dare atto che il soggetto professionale sopra richiamato, ha l'obbligo di produrre contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di sponsorizzazione apposito contratto di assicurazione che copra: 1) i danni (danni alle cose) subiti dall'Amministrazione Comunale o da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, mezzi e ogni altra cosa mobile o immobile verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto; 2) i danni causati a persone;

9. Di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento compresa la trasmissione della presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio e patrimonio.

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO**  
(dott. Paolo Ripamonti)

**IL DIRETTORE DI SETTORE**  
(Arch. Antonello Longoni)

*La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di organizzazione.*

Allegati:

- a) Verbale Ufficio protocollo
- b) Dichiarazione possesso requisiti
- c) Convenzione di sponsorizzazione.

NO VISTO CONTABILE  
Tornato originale il 20.10.2009 gp